ISTITUZIONE DI RUOLI AD ESAURIMENTO PER GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

Art. 10

Posizione assicurativa obbligatoria

Per gli ufficiali di cui al presente decreto che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianita' di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

Versione in vigore dal 6 luglio 1979, non più in vigore dal 4 settembre 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in particolari posizioni di stato
Estremi	Decreto-legge 2 luglio 1979, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-ruoli-ad-esaurimento-per-gli-ufficiali-di-complemento/art-10-posizione-assicurativa-obbligatoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it